

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI VILLA SANTINA

PIANO ATTUATIVO COMUNALE NUOVO INSEDIAMENTO TURISTICO RICREATIVO ZONA "G2.4"

F. RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (V.A.S.)

PROGETTISTA

dott. arch. PAOLO PETRIS

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
paolo petris
n. 477
architetto

PROGETTISTA PER GLI ASPETTI PAESAGGISTICI
dott. arch. ALESSANDRA PETRIS

COMMITTENTE
LEGNOLANDIA s.r.l.



data: 23 ottobre 2017

INDICE

1. PREMESSA	2
2. INQUADRAMENTO	4
3. CARATTERISTICHE DEL PIANO	5
4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE	13
5. CONCLUSIONI	17

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta per verificare l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (di seguito V.A.S.) del P.A.C. della Zona G2.4 – “Nuovo insediamento turistico-ricreativo” del Comune di Villa Santina.

Il Piano in argomento dà attuazione ad una previsione insediativa del P.R.G.C. vigente (Variante 27) approvato con Delibera C.C. n°26 del 05.08.2015 e pubblicata sul BUR n°36 del 09.09.2015.

La stesura del seguente documento viene effettuata in attuazione degli obiettivi espressi a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE, che dispone (art. 1) *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione Ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

Tale prescrizione è stata recepita a livello regionale con la L.R. 11/2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee", la quale, allo scopo (art. 3) *“di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente”*, afferma la necessità di provvedere alla V.A.S. di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 (Norme in materia ambientale).

Il D.Lgs. 16/01/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, recante norme in materia ambientale" stabilisce i termini e le condizioni per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.. In particolare, nel caso di piani e programmi di cui all'art. 6, comma 3, *“che determinano l'uso di piccole aree a livello locale”* o che comportano *“modifiche minori di quelle elencate al comma 2”*,

l'autorità procedente trasmette all'autorità competente *"un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi"*, con riferimento ai criteri riportati nell'Allegato I del D.Lgs. 16/01/2008.

Dal momento che rispetta i limiti operativi del Piano Struttura e della Relazione di Flessibilità, il presente P.A.C. rientra nella fattispecie delle piccole aree a livello locale; in questo caso la V.A.S. viene sostituita da una *"procedura di verifica preventiva"* con la quale, in applicazione delle disposizioni legislative di cui all'art. 4 della L.R. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", si accerta se le previsioni derivanti dall'approvazione del Piano possano avere eventuali effetti sull'ambiente e quale sia il loro relativo grado di significatività.

Infatti, tutti i piani e i programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono automaticamente soggetti alla procedura di V.A.S., sono da assoggettare alla *"procedura di verifica preventiva"*, che si svolge in base ai criteri fissati nell'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE e ripresi nell'Allegato I del D.Lgs. 16/01/2008.

Tale metodologia di verifica è dunque volta a fornire le informazioni che costituiscono il cosiddetto "Rapporto Ambientale".

2. INQUADRAMENTO

Il presente documento integra ed affianca la specifica Relazione Illustrativa che accompagna il P.A.C. della Zona G2.4 – “Nuovo insediamento turistico-ricreativo” del Comune di Villa Santina, posta all’ingresso dell’abitato di Villa Santina in località Vinadia. Tale relazione viene redatta in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativi decreti di recepimento (D.Lgs. 152/2006 a livello nazionale e L.R. 11/2005 a livello regionale), seguendone i criteri.

La normativa regionale indica infatti quali attività svolgere al fine di integrare gli obiettivi ambientali in quelli generali dei piani e programmi, ossia:

- a) l'analisi del contesto programmatico e ambientale, nonché degli effetti significativi sull’ambiente al fine di confrontare il grado di sostenibilità delle alternative;
- b) l'elaborazione di un “Rapporto Ambientale” in cui siano contenute le informazioni atte all'identificazione, descrizione e valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, nonché delle alternative e dei possibili interventi di mitigazione; i contenuti e i livelli di approfondimento del “Rapporto Ambientale”, nonché gli indicatori ambientali necessari all’attività di monitoraggio devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE.

Al loro interno, i vari punti chiariscono le principali caratteristiche dei singoli argomenti, le relazioni intercorrenti tra gli stessi e gli aspetti ambientali coinvolti, evidenziando i possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla predisposizione del Piano.

Per l'evidenza dei contenuti prettamente urbanistici e per la comprensione delle finalità programmatiche e pianificatorie dello stesso, si rimanda alla Relazione Illustrativa, che in dettaglio illustra lo sviluppo urbanistico di quest'area.

3. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Come anticipato in Premessa, si procede all'esame delle caratteristiche del P.A.C. in funzione dei pertinenti criteri di cui al citato Allegato I - parte 1 del D.Lgs. 16/01/2008.

3.1. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

Il P.A.C. in oggetto riguarda la trasformazione di un'area attualmente utilizzata a scopi produttivi con la previsione di un nuovo insediamento di tipo turistico-ricreativo, che da una parte svolga una funzione di supporto alle attività produttive ivi presenti, dall'altra contribuisca ad aumentare e diversificare l'offerta ricettiva del territorio, sulla base di quanto previsto dallo strumento urbanistico generale. L'intervento interessa la nuova zona G2.4 "turistico-ricreativa" e l'adiacente zona E2.3 – "Ambiti boschivi di preminente interesse ambientale e ricreativo" posta ad ovest, verso il Torrente Vinadia; confina a est con un'altra zona E2.3, a nord con una zona E2.2 – "Ambiti boschivi di preminente interesse paesaggistico e naturalistico", mentre a sud fronteggia una zona D3.1 "Insediamenti industriali e artigianali esistenti".

La natura delle previsioni attese dal Piano deriva direttamente dalle prescrizioni normative e dalle destinazioni d'uso definite dal P.R.G.C. per l'ambito in oggetto che, attraverso il presente strumento, viene semplicemente attuato. Pertanto il P.A.C. non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività.

3.2. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Il Piano costituisce lo strumento di attuazione delle previsioni di P.R.G.C., di cui pertanto vengono rispettate le indicazioni sia dal punto di vista prettamente urbanistico

che da quello ambientale. Poiché già lo strumento urbanistico generale ha recepito le prescrizioni gerarchicamente ordinate, si può affermare che il P.A.C. non influenza altri piani e programmi.

3.3. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

L'insieme dei criteri utilizzati per la valutazione della sostenibilità ambientale deriva da specifici documenti internazionali e nazionali. L'attuale strategia comunitaria di protezione ambientale è basata sul settimo Programma Quadro in materia di ambiente (in vigore fino al 2020), che risulta focalizzato su nove obiettivi prioritari:

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
2. trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'attuazione;
5. migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale dell'Unione;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
7. migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
9. aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

Il Settimo Programma Quadro ha dato poi origine a tre priorità tematiche.

La prima area di azione è correlata al “capitale naturale” (che comprende servizi essenziali, quali l’impollinazione, la protezione dalle inondazioni e la regolazione del clima) e alla biodiversità che lo sostiene. L’Unione si è prefissata gli obiettivi di arginare la perdita di biodiversità e raggiungere il buono stato delle acque e dell’ambiente marino europei, adottando testi giuridicamente vincolanti.

La seconda area di azione riguarda le condizioni che ci aiuteranno a trasformare l’UE in un’economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell’impiego delle risorse, attraverso la piena attuazione del pacchetto su clima ed energia per conseguire gli obiettivi 20-20-20, sostanziali miglioramenti della performance ambientale dei prodotti nel corso del loro intero ciclo di vita e la riduzione dell’impatto ambientale dei consumi, ivi compresi la riduzione dei rifiuti alimentari e l’uso sostenibile della biomassa.

La terza area di azione si riferisce alle minacce alla salute e al benessere dei cittadini europei, come l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, i livelli eccessivi di rumore e le sostanze chimiche tossiche.

In Italia il riferimento nazionale principale in materia di sviluppo sostenibile è dato dalla Deliberazione n°57 del 02.08.2002, effettuata da parte del C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e contenente la "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia". Tale documento deriva dalla prima strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile, adottata dal Consiglio europeo di Goteborg nel 2001 e successivamente completata dal Consiglio europeo di Barcellona nel 2002, che sancisce:

- "la protezione e valorizzazione dell'ambiente vanno considerati come fattori trasversali di tutte le politiche settoriali, delle relative programmazioni e dei conseguenti interventi";

- "le pubbliche amministrazioni perseguiranno gli obiettivi previsti nel precedente comma nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate dalla legislazione vigente e degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo".

Di seguito vengono elencati gli Obiettivi, fissati con la Delibera del C.I.P.E. ai fini del recepimento delle indicazioni comunitarie, e le Azioni previste dal P.A.C. nell'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile.

1. Conservazione della biodiversità.

Il P.A.C. rispetta la biodiversità in quanto non interviene in alcun modo su quegli ambiti paesaggistici di riconosciuta valenza ecologico - ambientale, quali il "Torrente Vinadia" e le relative fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo e arbustivo, che anzi verranno riqualificate attraverso degli interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione paesaggistica. Considerato che l'intervento prefigurato dal P.A.C. si sviluppa in una zona già insediata, che solo parzialmente ricade entro la fascia di rispetto, non si ritiene che la sua attuazione possa alterare l'evoluzione del corso d'acqua pubblica n°270 secondo le sue dinamiche naturali.

2. Protezione del territorio dai rischi idrogeologici.

La prevenzione nei confronti del rischio idrogeologico viene messa in atto attraverso un'attenta valutazione delle porzioni di terreno che necessariamente devono essere rese impermeabili per permettere lo sviluppo del comparto e di quelle che invece possono essere lasciate naturalmente permeabili.

Va poi ricordato che, come messo in evidenza anche nella Relazione Paesaggistica in riferimento allo studio redatto dal prof. ing. R. Cola, nella situazione delle difese spondali attualmente esistenti, le aree a rischio esondazione sono da collocarsi esclusivamente in destra Tagliamento e dunque non sul lato idrografico oggetto del presente Piano.

3. Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale.

Il P.A.C. attua una previsione urbanistica finalizzata alla trasformazione di un insediamento esistente al fine di aumentare e diversificare l'offerta di ricettività locale, che si pone come naturale sviluppo del sistema insediativo esistente.

Per quanto questa previsione non vada nel senso della riduzione della pressione antropica, bisogna sottolineare che l'insediamento di progetto va ad interessare un territorio già urbanizzato, che non intacca la naturalità degli ambiti di interesse paesaggistico posti nelle vicinanze.

4. Riequilibrio territoriale ed urbanistico.

L'area interessata dal P.A.C. occupa una zona attualmente edificata in località Vinadia, posta ad est dell'omonimo torrente, all'ingresso del territorio del Comune di Villa Santina e fronteggiante la Strada Regionale n°52. La realizzazione dell'ambito si configura come un'azione di corretto utilizzo del territorio che integra il costruito anziché intaccare il suolo ancora libero, la cui necessità e opportunità è già stata individuata dallo strumento urbanistico generale.

5. Migliore qualità dell'ambiente urbano.

La qualità dell'ambiente urbano di riferimento, che nel caso in oggetto corrisponde all'ambito stesso del P.A.C. che risulta morfologicamente separato dall'abitato di Villa Santina, è data non solo dal disegno generale che integra e connette le diverse funzioni esistenti e future del comparto, ma anche dalle peculiari caratteristiche del progetto volto alla sostenibilità. Il termine si riferisce, da un lato, alla necessità di servirsi delle nuove tecnologie che garantiscono il risparmio energetico nel rispetto dei nuovi equilibri ambientali, dall'altro, alla necessità di integrare i dispositivi tecnologici con lo studio di forme architettoniche espressive e capaci di integrarsi nel contesto montano.

6. Uso sostenibile delle risorse naturali.

La coerenza del progetto su questo punto andrà verificata nelle successive fasi di attuazione, in cui verranno dettagliatamente definiti i materiali utilizzati e la loro provenienza, nonché le fonti energetiche alternative di cui potersi servire e in quale misura.

7. Riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta.

Anche in questo caso la coerenza del progetto riguardo all'inquinamento acustico potrà essere più adeguatamente valutata nelle fasi successive di attuazione anche se, vista la natura delle funzioni che si andranno ad insediare, non si ritiene possano esserci effetti negativi in tal senso.

8. Miglioramento della qualità delle risorse idriche.

A livello generale, il P.A.C. non attua dei provvedimenti che possano influire sulla conservazione della qualità attuale dei corsi d'acqua perenni o temporanei; per quanto riguarda le altre risorse idriche (acqua di falda), si ritiene di poter escludere degli effetti negativi in ragione della natura delle funzioni da insediare.

9. Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica.

Dal punto di vista sociale, il progetto apporta degli elementi migliorativi legati prevalentemente all'incremento dell'offerta ricettiva di alloggi di qualità architettonica e ambientale, nonché alla tipologia dell'edificazione che non raggiunge livelli di densità che possano essere considerati critici, ma che al contrario verrà qualificata dalla presenza del verde.

10. Conservazione o ripristino della risorsa idrica.

Per quanto riguarda il "Torrente Vinadia", le previsioni di progetto non alterano in alcun modo le caratteristiche intrinseche dal punto di vista paesaggistico, in quanto il Piano non va ad interessare con edificazioni l'ambito oggetto di tutela.

11. Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti.

La coerenza del Piano su questo punto potrà essere più adeguatamente valutata nelle fasi successive di attuazione anche se, in linea generale, l'attuazione di un progetto basato sul criterio della sostenibilità va proprio in questa direzione.

3.4. Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

Gli interventi previsti dal Piano riguardano un contesto insediativo già urbanizzato ed edificato in cui, all'esistente attività produttiva nel settore del legno, verranno affiancati degli insediamenti turistico-ricreativi integrati con l'attività produttiva stessa (gli alloggi avranno infatti anche la funzione di prototipi dimostrativi delle realizzazioni dell'azienda), in conformità con quanto previsto dal Piano Regolatore.

I problemi ambientali connessi all'intervento risultano dunque limitati alla perdita di una porzione di terreno interclusa tra edificazioni già esistenti e attualmente tenuta a prato, priva di valore colturale e di habitat e/o specie rare o di pregio.

I problemi riconducibili al periodo dell'attività di cantiere (emissioni sonore e produzione di polveri) non possono essere esclusi, ma avranno comunque un impatto minimo, dato che si tratta di costruzioni in legno che devono solamente essere assemblate in loco, nonché una durata limitata nel tempo.

Per quanto riguarda l'aumento del traffico veicolare connesso alla realizzazione del P.A.C., si stima che l'impatto non sarà tale da produrre dei cambiamenti sensibili sull'attuale andamento lungo la Strada Regionale n°52. Inoltre, rispetto alla situazione attuale, il Piano contribuirà a distribuire i flussi interni all'area di intervento in maniera più adeguata, prevedendo un accesso riservato alla zona turistico-ricettiva separato da quello riservato invece alle attività di supporto.

3.5. La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Il P.A.C. non assume rilevanza tale da influire sull'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, in quanto non influisce sugli ambiti tutelati ex lege e si pone nella piena adempienza e complementarietà rispetto agli indirizzi del Piano Regolatore del Comune di Villa Santina.

4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

Sempre in riferimento a quanto anticipato in premessa, si prosegue all'esame delle caratteristiche del P.A.C. in funzione dei pertinenti criteri di cui al citato Allegato I - parte 2 del D.Lgs. 16/01/2008.

4.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

Gli impatti che potranno verificarsi in seguito alla realizzazione del P.A.C. vanno distinti in due categorie in base alla loro durata nel tempo:

- impatti transitori;
- impatti permanenti.

Nella prima categoria rientrano le fasi di esecuzione dei lavori, durante le quali la presenza di macchinari in cantiere determineranno la produzione di emissioni sonore e polveri. Si tratta tuttavia di effetti di entità limitata e di natura transitoria, in quanto:

- i lavori relativi alle opere viabilistiche riguardano la risistemazione di aree già attualmente utilizzate a questo scopo;
- non sono previsti lavori relativi alle reti tecnologiche, di cui l'ambito risulta già servito ad esclusione della rete fognaria che verrà sostituita dalla previsione di una fossa imhoff con pozzo perdente;
- i lavori relativi alle nuove edificazioni prevedono in loco il solo assemblaggio degli elementi in legno, mentre per i fabbricati esistenti si attendono piccoli interventi di demolizione e/o risistemazione.

Tutto ciò considerato, non si ipotizzano impatti transitori rilevanti per l'ambiente.

Nella seconda categoria rientrano invece gli impatti che si verificheranno in modo permanente a lavori ultimati, che comprendono essenzialmente l'utilizzo di risorse idriche e le emissioni in atmosfera. Relativamente al primo aspetto, si può stimare un'incidenza dei consumi d'acqua in linea con i valori medi consumo pro-capite (valutati

in 250 litri/giorno dall'Istituto Ambiente Italia-Dexia/Ecosistema Urbano Europa), dato che si tratta di alloggi turistici a bassa densità. Riguardo al secondo aspetto, non si ipotizza un impatto rilevante delle emissioni in atmosfera dei veicoli, in quanto l'aumento riconducibile alla realizzazione del nuovo insediamento turistico-ricettivo non sarà tale da produrre dei cambiamenti sensibili sulla situazione attuale del traffico lungo la Strada Regionale n°52.

4.2. Carattere cumulativo degli impatti.

Visto il carattere non particolarmente significativo degli impatti, sia transitori che permanenti, e la destinazione ad uso turistico-ricettivo a bassa densità del P.A.C., non si ritiene possa derivare un impatto rilevante per l'ambiente dalla sommatoria dei singoli impatti già descritti.

4.3. Natura transfrontaliera degli impatti.

Considerato il carattere localizzato del Piano, si esclude la natura transfrontaliera degli impatti.

4.4. Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).

Per quanto riguarda i rischi per la salute umana, il presente Piano non produce altri fattori di rischio al di fuori di quelli connessi alle fasi di esecuzione dei lavori in cantiere, per i quali l'applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro risultano sufficienti come misura preventiva.

Per quanto riguarda i rischi per l'ambiente, la tipologia degli interventi previsti dal P.A.C. esclude la possibilità che si verifichino eventi o incidenti tali da causare effetti rilevanti sull'ambiente.

4.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente residente).

In rapporto all'area geografica, l'entità e l'estensione nello spazio dei potenziali impatti sono sostanzialmente limitate all'ambito di intervento che, delimitato a nord-est dalla Strada Provinciale n°125, a sud dalla Strada Regionale n°52 e a ovest, verso il Torrente Vinadia, dalla zona E2.3 – “Ambiti boschivi di preminente interesse ambientale e ricreativo”, non interferisce negativamente con altre attività o insediamenti presenti, rispetto ai quali risulta ben confinato.

Per quanto riguarda la popolazione potenzialmente residente, il P.A.C. prevede di mantenere la potenzialità edificatoria data dal P.R.G.C., che verrà realizzata attraverso un'utilizzazione tipologica puntuale, con alloggi turistici di piccole dimensioni che ne minimizzeranno gli impatti.

4.6. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.**

Rispetto al primo punto, il P.A.C. è interessato dalla presenza di un corso d'acqua pubblica denominato "Torrente Vinadio e Pichions" e censito al n°270 dei “Fiumi, torrenti, corsi d'acqua” sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sulla conservazione della cui naturalità l'attuazione del Piano apporta dei miglioramenti: l'area boschiva adiacente al sopracitato Torrente verrà infatti riqualficata dal punto di vista vegetazionale con il taglio del sottobosco e la creazione di “percorsi vita” e di un “parco avventura”, oltre ad attrezzature varie per lo svago e il tempo libero. In questo modo il P.A.C. tiene in considerazione e attua gli interventi (naturalistici-ambientali-

gestionali ed edificatori) previsti per la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua e delle relative fasce contermini per un'estensione di 150 m.

Relativamente al secondo punto, il Piano non prevede alcun uso di tipo intensivo del suolo: la realizzazione dell'ambito turistico-ricettivo rispetta infatti il dimensionamento stabilito dal P.R.G.C. e non supera i valori limite di utilizzo del suolo dato che la tipologia adottata per gli alloggi turistici – che riprendono i piccoli stavoli di montagna, con volumi a base rettangolare, di limitate dimensioni e sormontati da coperture a doppia falda – risulta poco invasiva, sia in termini di volume che di altezza.

4.7. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

L'ambito oggetto del presente intervento non rientra tra le aree protette a livello comunitario o internazionale, in quanto in tutta l'estensione territoriale del Comune di Villa Santina non si registra la presenza di ambiti paesaggistici dalle peculiari caratteristiche naturali (S.I.C., Z.P.S. e/o Z.S.C.) e comunque il limitato contenuto del P.A.C. non è tale da incidere significativamente sull'ambiente.

Non si rilevano pertanto dei possibili impatti su aree o paesaggi protetti.

4. CONCLUSIONI

In base al recepimento dei dati analizzati durante la prima fase conoscitiva (Capitolo 3 - "Caratteristiche del Piano") e all'analisi degli effetti indotti dall'intervento sull'ambiente (Capitolo 4 - "Caratteristiche degli impatti dal punto di vista ambientale"), è possibile affermare che il P.A.C. in oggetto non rientra tra le tipologie di opere che devono essere assoggettate all'applicazione completa della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

A dimostrazione della congruità dell'intervento con i criteri di sostenibilità ambientale si è fatto riferimento ai contenuti dell'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, la quale ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente fin dalle prime fasi procedurali.

Si riportano pertanto le conclusioni tratte:

- allo stato attuale, sul P.A.C. non si riscontrano problemi ambientali di nessuna natura, in quanto il Piano riguarda l'attuazione di una previsione urbanistica già autorizzata all'interno di un ambito già urbanizzato ed edificato;
- il Piano non stabilisce un nuovo e strutturale quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento, dato che le sue previsioni urbanistiche hanno un'incidenza puntuale nell'ambito di quelle del P.R.G.C.;
- l'intervento proposto, per dimensioni, ubicazione e tempi di attuazione, non interferisce con altri progetti e non preclude lo svolgersi di altre attività nelle vicinanze;
- l'area di progetto è localizzata lontano dai siti Natura 2000 riconosciuti a livello comunitario, sui quali non esercita alcuna influenza negativa o rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale internazionale;
- rientra nella casistica di cui all'articolo 4 della L.R. 16/2008.